



Comune di Cessaniti

(Provincia di Vibo Valentia)

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.19 del 26/06/2017

OGGETTO: Affidamento della riscossione spontanea e coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell'art.2 del DL 193/2016 e s.m.i..

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 20:05, nella residenza comunale, regolarmente convocati, come da avvisi scritti prot.897 del 21/06/2017, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione, all'appello nominale risultano i Signori:

	COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	Mazzeo	Francesco	X	
2	Gallucci	Rocco	X	
3	Arena	Basilio Nicola	X	
4	Valenti	Pasquale	X	
5	Lo Muto	Vincenzo	X	
6	De Lorenzo	Marianna	X	
7	Natale	Laura	X	
8	Sorrentino	Enrico Giuseppe	X	
9	Lucifero	Francesca	X	
10	Barbieri	Pasquale	X	
11	Purita	Nicola		X
12	Mazzitelli	Antonio	X	
13	D'Angelo	Ignazio	X	
TOTALE			13	1

Presiede il Sig. Rocco GALLUCCI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale.

Partecipa alla seduta la Dr.ssa Stefania Bondini, Segretario comunale.

Relaziona il Sindaco sul presente punto esponendo la circolare di Equitalia pervenuta all'Ente ove è spiegato il subentro del nuovo soggetto Agenzia delle Entrate-Riscossione;

Alle ore 20:08 rientra il Cons. Purita – presenti nr.13 assenti n.0

Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Barbieri afferma di non essere d'accordo perché aggrava le casse dei cittadini e dice che secondo lui sarebbe meglio *fare una cooperativa di giovani* e che manca il personale per seguire questa cosa;

Il Sindaco in replica afferma che se ha una proposta concreta riguardante cooperative di giovani può proporla;

Terminati gli interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 2 del DL n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del Dl n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che *"A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo*

restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate".

- dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del Dl n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione".

- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 solo previa adozione della delibera;

Considerato che:

- Il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:

- l'art 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;

- il Dl n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il Dl n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle entrate – Riscossione.

Considerato inoltre che:

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al Rd nl 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997;

- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione.

Ritenuto per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa.

Visti:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: favorevoli nr.9 contrari n.4 (Cons. Barbieri, D'Angelo, Mazzitelli e Purita) astenuti n.0

DELIBERA

1. di affidare, a decorrere dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle entrate – Riscossione, l'attività di riscossione spontanea e coattiva tramite ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali.

Inoltre, su proposta del Presidente,


Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: favorevoli nr.9 contrari n.4 (Cons. Barbieri, D'Angelo, Mazzitelli e Purita) astenuti n.0

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerata la necessità di non interrompere l'attività in carico ad Equitalia.

Approvato e sottoscritto

► **Il Presidente**
F.to Rocco Gallucci




► **Il Segretario Comunale**
F.to Dott.ssa Stefania Bondini

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 02/08/2017



► **Il Segretario Comunale**
F.to Dott.ssa Stefania Bondini

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).


Data 02/08/2017



► **Il Segretario Comunale**
F.to Dott.ssa Stefania Bondini

È copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Data 02/08/2017



► **Il Segretario Comunale**
Dott.ssa Stefania Bondini

Equitalia Servizi di riscossione SpA

Via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma
Tel. 06.989581 Fax 06.95050430
Contact Center - Tel. 06.01.01 Fax 06.95050401



Equitalia
Servizi di riscossione

Direzione Generale

Invio esclusivamente tramite pec

Spett. le ENTE

Roma, 24 maggio 2017
Prot. n. 2017-EQUISDR-3713542

Oggetto: Comunicazione soppressione Equitalia – Istituzione Agenzia delle entrate – Riscossione.
DL n. 193/2016 e successive modifiche e integrazioni.

L'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge n. 225 del 1° dicembre 2016 stabilisce, a decorrere dal 1° luglio 2017, la soppressione di Equitalia e che, dalla stessa data, l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005 sia svolto da un nuovo ente, denominato "Agenzia delle entrate – Riscossione", con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 (codice fiscale/partita IVA n. 13756881002), che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte.

Il nuovo ente assume la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, e al Titolo II del DPR n. 602/1973 e può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle Amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.

In considerazione del nuovo assetto del sistema della riscossione nazionale, l'art. 2 del decreto legge n. 193 del 2016, in combinato disposto con l'art. 1, comma 3, del medesimo decreto – come da ultimo modificati dall'art. 35 del DL n. 50 del 2017 - introduce disposizioni che intervengono coerentemente sulla disciplina della riscossione delle entrate delle Amministrazioni locali. Ai sensi del citato art. 2, infatti, a decorrere dal 1° luglio 2017, le Amministrazioni locali previste dall'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale¹ le attività di riscossione,

¹ Agenzia delle entrate-Riscossione per i carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate al di fuori della Regione Siciliana e Riscossione Sicilia SpA per quelli relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate nella Regione Siciliana.



Equitalia
Servizi di riscossione

spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da essi partecipate.

Posto quanto sopra le amministrazioni locali² interessate ad affidare, relativamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, la riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali proprie o delle società da esse partecipate al nuovo ente "Agenzia delle Entrate – Riscossione" e a Riscossione Sicilia S.p.A., dovranno adottare apposita delibera, in mancanza della quale, successivamente alla data del 30 giugno 2017, non sarà possibile ricevere minute di ruolo sia da parte dei soggetti che attualmente non si avvalgono di Equitalia e di Riscossione Sicilia, sia da parte di quelli per i quali Equitalia e Riscossione Sicilia svolgono già attualmente il servizio di riscossione. Per questi ultimi, naturalmente, si continuerà a svolgere il servizio di riscossione per tutti i carichi inclusi in minute trasmesse entro la predetta data del 30 giugno.

Si precisa che la delibera in argomento potrà, comunque, essere adottata dal competente organo dell'amministrazione anche in data antecedente a quella del 1° luglio 2017, fermo restando che gli effetti della stessa dovranno in ogni caso decorrere da tale data.

Ciò premesso, si comunica che codesta rispettabile amministrazione, all'atto dell'affidamento del carico in riscossione, sia spontanea (incluse quelle da procedura Gestione Integrata Avvisi – c.d. GIA – e da procedura Entrate Patrimoniali – c.d. EE.PP. – comunque condizionate alla sottoscrizione di apposita convenzione) che coattiva, sarà tenuto a dichiarare: a) di aver assolto agli obblighi di legge avendo adottato la delibera a tal fine richiesta dalla legge, indicandone numero, data e termine di efficacia; b) che la tipologia delle entrate iscritte a ruolo è conforme al contenuto della delibera.

Tale dichiarazione verrà riportata sui frontespizi dei ruoli.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica rete.operativa@pec.equitaliariscossione.it.

Nel ringraziarVi per la rinnovata fiducia, ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Adelfio Moretti
(firmato digitalmente)

² ad eccezione di quelle che procedono all'affidamento di ruoli sulla base di contratti stipulati a seguito di una procedura posta in essere ai sensi dell'art. 52 del DLGS n. 446 del 1997.